SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2184)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POÈT, FORMA e ATTAGUILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1967

Nuova disciplina degli uffici notarili sussidiari

Onorevoli Senatori. — i. — La professione notarile è tuttora regolata dall'ordinamento approvato con la legge 16 febbraio 1913, n. 89. Tale normativa risente profondamente delle vaste e complesse modificazioni che si sono avute, in oltre mezzo secolo, nella realtà sociale e giuridica.

Il problema della distribuzione territoriale dei notai costituisce uno degli aspetti in cui si avverte una maggiore carenza legislativa.

2. — L'interesse fondamentale da tutelare in materia è che la funzione notarile sia garantita ovunque e con continuità.

Accanto a questo, stanno l'interesse dei cittadini, come singoli, di potersi avvalere del notaio in cui ripongono la propria fiducia e l'interesse del notaio a trarre dal proprio lavoro una congrua remunerazione.

- È compito del legislatore ricercare un equilibrio tra questi interessi, il più aderente possibile alla realtà sociale.
- 3. Il sistema vigente prevede che il notaio deve tenere lo studio nella sede assegnatagli e deve prestarvi assistenza in giorni determinati, mentre non può allontanarsi

dal distretto oltre un certo tempo, se non è autorizzato. Il notaio, tuttavia, può recarsi in tutto il distretto per esplicare le sue funzioni « semprechè ne sia richiesto » (articolo 26, legge citata).

4. — Nel sistema vigente, quindi, non risulta esplicitamente che il notaio deve tenere un solo studio nella propria sede, mentre è chiaro che egli può ricevere atti in tutti i Comuni compresi nel distretto del Collegio notarile nel cui ruolo egli è iscritto.

La realtà dei fatti dimostra che alcuni notai aprono altri studi (i cosiddetti « recapiti »), oltre quello della propria sede: tale fatto, se arreca inconvenienti minori nei grandi centri, determina un notevole stato di disagio nei centri di minore entità. Già in passato il legislatore si è preoccupato del fenomeno della « concorrenza » tra notai e ha cercato di disciplinarlo nell'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, che si è aggiunto all'articolo 147 della legge del 1913.

Tali norme, però, incidono genericamente e — per la verità — in misura molto larvata sulla indiscriminata possibilità del notaio di ricevere atti in tutto il distretto, mentre

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non colpiscono direttamente il fenomeno più grave costituito dalla istituzione di recapiti. Tale fenomeno è, alla luce dell'esperienza, quello che, abbandonato a se stesso, è suscettibile di determinare gravi inconvenienti, in quanto da un lato, formalmente, è in logico contrasto con il principio che i notai sono in numero fisso e ciascuno assegnato alla propria sede e dall'altro lato, sostanzialmente, consente che il notaio, aprendo altri studi, riceva atti fuori della sua sede non solo dietro specifica richiesta, ma anticipando addirittura tale richiesta.

5. — Tutti i progetti di riforma dell'ordinamento del Notariato che si sono succeduti negli ultimi quaranta anni hanno preso in diretta considerazione il problema in esame e hanno proposto soluzioni diverse.

In particolare, dal 1940 in poi, si è cercato specificatamente di disciplinare l'istituzione di studi sussidiari. È questa la via prescelta anche dal disegno di legge che qui si propone.

Anzitutto, si pone all'articolo 1 l'esplicito divieto di aprire altri studi oltre quello che il notaio deve tenere nella propria sede.

All'articolo 2, si ribadisce il principio che il notaio può ricevere atti in tutto il distretto, con il solo limite dei giorni festivi e di mercato nei comuni sedi di altri notai, salvo alcune eccezioni.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni perchè un notaio possa aprire uno studio sussidiario, in deroga al divieto posto all'articolo 1. La soluzione è coerente al principio della competenza del notaio in tutto il distretto, il quale sussisteva anche quando, vigendo la legge notarile del 1879, il notaio era tenuto a risiedere addirittura nella sede. Pertanto, escluso che la competenza del notaio possa restringersi al Comune in cui ha la sede, si è voluto disciplinare solo una particolare modalità della possibilità che egli ha di esplicare tale sua competenza in tutto il distretto.

6. — È compito del Consiglio notarile stabilire il numero degli uffici sussidiari e i notai titolari, nei Comuni cui siano assegnati almeno sei posti di notaio.

Il limite è duplice: soggettivo, dato che ogni notaio non può aprire più di uno studio sussidiario; oggettivo, dato che in uno stesso Comune non possono aprirsi studi sussidiari oltre il numero di un terzo dei posti assegnati.

- 7. Il notaio che è stato autorizzato ad aprire uno studio sussidiario si trova vincolato a due condizioni: assistenza alla propria sede, ai sensi dell'articolo 1; partecipazione a tutti i concorsi di trasferimento nella sede in cui ha aperto un studio sussidiario.
- 8. Tutti i provvedimenti amministrativi, in materia, sono attribuiti agli organi di categoria previsti dalle leggi vigenti, e cioè al Consiglio notarile, in prima istanza, e al Consiglio nazionale in via di reclamo.

Le sanzioni disciplinari sono le stesse dell'articolo 147 della vigente legge notarile.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il notaio deve tenere lo studio nel Comune o nella frazione di Comune ove trovasi la sede assegnatagli. È fatto divieto al notaio di tenere altro studio oltre quello innanzi indicato.

Quando il notaio è stato autorizzato ad aprire ufficio sussidiario in altra sede dello stesso distretto, secondo le disposizioni degli articoli 3 e seguenti della presente legge, la assistenza allo studio è obbligatoria nei giorni e nelle ore stabiliti dal Presidente della Corte di appello, previo parere del Consiglio notarile, in non meno di tre giorni per settimana. I giorni non possono essere consecutivi se fissati nel numero minimo.

Art. 2.

Il notaio può esercitare le sue funzioni, se richiesto direttamente dalle parti, in altre sedi del distretto, ma non può farlo in giorni festivi o di mercato se nella sede è assegnato altro notaio.

Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà o quando per il notaio assegnato alla sede sussistano motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo o sospensione dall'ufficio.

Art. 3.

Nei Comuni che sono sede di almeno sei notai, il Consiglio notarile può consentire l'istituzione, da parte di notai di altre sedi del distretto, di uffici sussidiari in numero non superiore ad un terzo del numero dei posti assegnati alla sede nella quale gli uffici sono istituiti.

Nessun notaio può istituire più di un ufficio sussidiario.

È sempre salva la facoltà del notaio di istituire un ufficio sussidiario nella sede aggregata.

Art. 4.

L'autorizzazione all'istituzione di un ufficio sussidiario è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Consiglio notarile, purchè

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sussistano le condizioni previste nell'articolo 3 e il Consiglio lo ritenga opportuno.

Quando l'istituzione dell'ufficio sussidiario è richiesta da più notai, il Consiglio notarile tiene conto dell'anzianità di esercizio professionale nel distretto; a parità, dell'anzianità di nomina; qualora anche l'anzianità di nomina sia la stessa, della precedenza in graduatoria nel concorso di nomina.

L'autorizzazione è subordinata alla preventiva determinazione del vincolo di assistenza allo studio, ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5.

Il notaio che è stato autorizzato alla istituzione di ufficio sussidiario deve partecipare a tutti i concorsi per trasferimento alla sede ove tale ufficio è stato istituito.

Il notaio che abbia conseguito il trasferimento a detta sede non può istituire ufficio sussidiario nella sede precedente.

Art. 6.

Il Consiglio notarile revoca l'autorizzazione all'istituzione di uffici sussidiari se il notaio non abbia ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5 o sia incorso in sanzione disciplinare per avere contravvenuto alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3.

Art. 7.

Contro i provvedimenti del Consiglio notarile previsti negli articoli 4 e 6 è ammesso reclamo, entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento, al Consiglio nazionale del notariato, che decide definitimente.

Art. 8.

Le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applicano anche al notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 1, comma primo, e articolo 3, della presente legge. Si applicano altresì al notaio che contravviene abitualmente alle disposizioni dell'articolo 2.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.